

S T A T U T O

TITOLO I°

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - Tra le persone che vi hanno aderito e tra quelle che aderiranno al presente Statuto e ne accettano le condizioni, è costituita una Associazione ai sensi dell'Art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 - Denominazione

L'Associazione prende la denominazione di

"CAVALIERI DELL'ACCADEMIA DI SAN GIORGIO".

Art. 3 - Oggetto Sociale

L'Associazione ha per oggetto in Italia e all'estero:

- 1) la valorizzazione dei prodotti alimentari dell'Abbatense particolarmente della gastronomia, della civiltà della tavola locale e dei suoi grandi formaggi;
- 2) il mantenimento ed il rinnovamento delle feste, di costumi e delle tradizioni del folclore abbatense;
- 3) la promozione di ogni azione mirante alla difesa ed al rispetto delle genuinità. della denominazione e della originalità dei prodotti abbatensi, nonché permettere alle delegazioni azioni ed iniziative volte a promuovere anche i prodotti caseari delle proprie zone;
- 4) lo sviluppo del turismo nell'Abbatense.

L'Associazione si propone inoltre:

- 1) di organizzare e promuovere riunioni conviviali, banchetti, festività allegoriche, cerimonie di vestizione cavalleresca e di investitura a tutte le manifestazioni tendenti a realizzare il fine sociale. Ciò mediante una propaganda attiva, spirituale e viva;
- 2) di organizzare conferenze, istituire fondazioni, borse o fondi e di incoraggiare la ricerca e la pubblicazione a tutti i lavori originali attinenti;
- 3) di creare dipendenze subordinate all'Associazione ed incaricate di perseguire il medesimo oggetto sociale in Italia e all'estero;
- 4) di attribuire testimonianze di riconoscenza agli estimatori dei prodotti caseari, per la loro devozione o per gli atti generosi nei confronti dell'Accademia.

Art. 4 - Sede

La sede sociale è stabilita in Abbiategrosso.

Art. 5 - Durata

#p#

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'esercizio annuale corrispondente all'anno solare e il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 1990.

Art. 6 - Scopi

L'Associazione non persegue scopi di lucro ed è estranea ad ogni ideologia politica, filosofica o religiosa.

Le riunioni dell'Associazione sono nulle per la parte in cui vi siano effettuate discussioni politiche, religiose e filosofiche.

TITOLO II°

COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE E QUOTE

Art. 7 - Quota

I membri pagano la quota annuale e devono avere i requisiti e le condizioni previste dal successivo Art. 9.

Art. 8 - Tassa Sociale

La misura delle tasse sociali è fissata annualmente dal Gran Consiglio.

Art. 9 - Qualifica di membro

Per essere membri occorre:

- 1) essere maggiorenni;
 - 2) essere presentati da due membri con anzianità almeno biennale ed in regola con il pagamento delle quote sociali;
 - 3) essere graditi al Gran Consiglio;
 - 4) aver dato piena adesione al presente statuto ed eventuali regolamenti;
 - 5) impegnarsi a collaborare effettivamente alla realizzazione dell'oggetto sociale e a non servirsi della propria qualità di membro dell'"Accademia" per scopi personali, commerciali, industriali o politici;
 - 6) pagare la tassa di ammissione prima della investitura;
 - 7) pagare la quota annua entro il 31 marzo di ogni anno;
 - 8) il Gran Consiglio, anche fuori dai suoi membri, potrà nominare "Cavalieri ad Honorem" dell'accademia di San Giorgio con diploma distintivo, ma senza incarichi nell'associazione.
- Il Gran Consiglio decide definitivamente sulla domanda di ammissione e le sue decisioni non devono essere motivate.

Art. 10 - Perdita della qualità di membro

Si perde la qualità di membro dell'Associazione:

- 1) per dimissioni;
- 2) per radiazioni pronunciata dal Gran Consiglio, sia per mancanza di pagamento della quota annua per due anni consecutivi che per gravi motivi.

La radiazione potrà essere pronunciata solo dopo le spiegazioni dell'interessato, che devono pervenire entro tre

#p#

mesi dalla notifica del possibile provvedimento.

Art. 11 - Patrimonio dell'associazione

Il patrimonio dell'Associazione risponde solo degli impegni per essa contratti, senza che alcuno dei membri ne possa essere personalmente responsabile.

TITOLO III°

AMMINISTRAZIONE

Art. 12 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo denominato "Gran Consiglio dei Cavalieri dell'Accademia di San Giorgio": esso è composto da un minimo di sette membri a un massimo di undici membri e dura in carica tre esercizi.

I Consiglieri assenti per tre riunioni consecutive senza giustificazione sono considerati dimissionari.

Tutti i membri uscenti sono rieleggibili.

Se nel corso di un esercizio vengono a cessare uno o più Consiglieri il Gran Consiglio provvede alla loro sostituzione cooptando nuovi Consiglieri.

I Consiglieri cooptati dovranno essere confermati o sostituiti dall'Assemblea nella riunione più vicina.

Essi scadranno comunque insieme con i Consiglieri in carica all'atto della loro nomina.

Art. 13 - Nomina dei componenti il Consiglio

Il Gran Consiglio nomina tra i suoi membri un Presidente, un Segretario Generale, un Tesoriere.

Il Gran Consiglio potrà nominare tra i suoi membri uno o più Vice Presidenti.

Il Gran Consiglio, anche fuori dai suoi membri, potrà nominare Dignitari con poteri e compiti conferiti dal Gran Consiglio stesso.

La durata della carica di Presidente, di Segretario Generale e di Tesoriere è di anni 3 (tre).

Il Presidente del Gran Consiglio potrà essere rieletto senza alcuna limitazione.

Art. 14 - Gratuità della carica di Consigliere

Le funzioni dei membri del Gran Consiglio sono gratuite.

Art. 15 - Deliberazioni del Consiglio

Il Gran Consiglio si riunisce per convocazione del Presidente quando lo esige l'interesse della Associazione.

La convocazione scritta deve avere un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni e deve contenere gli oggetti da discutere.

Per la validità delle deliberazioni del Gran Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti

#p#

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, prevalendo, in caso di parità dei voti, quello di chi presiede.

In assenza del Presidente la riunione è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Le deliberazioni sono fatte constare da un processo verbale iscritto su un registro preventivamente firmato dal Presidente e dal Segretario.

Qualora esigenze dell'associazione lo richiedano il Gran Consiglio si riunisce anche su convocazione della maggioranza dei consiglieri. In questo caso, verificata la maggioranza, si giudica validamente costituito ed idoneo a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed il consigliere più anziano di età presiede la riunione.

Art. 16 - Compiti del Consiglio

Il Gran Consiglio è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea stessa.

In particolare il Gran Consiglio:

- 1) sovrintende all'attività dell'Associazione e la dirige;
- 2) approva il bilancio preventivo e predispone il bilancio consuntivo;
- 3) delibera le convocazioni dell'assemblea;
- 4) delibera le modalità di attuazione delle finalità di cui al titolo primo ed assiste il Presidente nelle cerimonie di investitura ed altre manifestazioni;
- 5) può nominare commissioni, anche esterne al Consiglio e all'associazione;
- 6) nomina, anche scegliendoli tra i consiglieri, i delegati regionali e stranieri;
- 7) stabilisce la misura della tassa di ammissione e della quota sociale;
- 8) predispone ed approva il regolamento;
- 9) delibera sulle altre materie devolute alla sua competenza del presente statuto;
- 10) determina la data delle feste per le investiture cavalleresche e ne organizza la realizzazione. Il Gran Consiglio può rappresentare l'associazione davanti alla Giustizia e in tutti gli atti della vita civile.

Esso tratta, negozia e transige per conto dell'associazione.

Le decisioni prese dal Gran Consiglio obbligano tutti i membri dell'associazione, con riserva all'art.11.

Art.17 - Direzione dell'Associazione

Il Presidente ed il Segretario Generale assumono
#p#

congiuntamente o disgiuntamente la Direzione Generale dell'associazione.

Essi sono incaricati di eseguire le decisioni del Gran Consiglio e di assicurare il buon funzionamento dell'associazione.

Le attribuzioni del Presidente e del Segretario Generale sono determinate dal Gran Consiglio.

Art.18 - Gestione dei fondi

Il tesoriere è depositario dei fondi e li deve utilizzare secondo le disposizioni ricevute dal Gran Consiglio.

Lo stesso deve dare rendiconto annuale della sua gestione entro il 15 aprile dell'anno successivo al Gran Consiglio per l'approvazione prima che al Collegio dei Revisori.

Art.19 - Organi di controllo

La gestione amministrativa e contabile dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituita da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea che elegge il Presidente del Collegio.

La funzione di revisore è gratuita.

I revisori partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art.20 - Collegio dei Probiviri.

E' composto da tre membri eletti dall'assemblea che nomina anche il Presidente.

La funzione di Probiviro è gratuita.

I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri vigila sul comportamento dei singoli associati nei confronti dell'associazione o viceversa. Ad esso è dovuta la competenza a dirimere le controversie per motivi attinenti all'appartenenza dell'accademia riferendo al Gran Consiglio le conclusioni per deliberare in merito.

TITOLO IV°

ASSEMBLEA

Art. 21 - Composizione

L'assemblea è composta da tutti i membri dell'associazione.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno nell'Abbiatense, nel giorno, ora e luogo indicati dal Gran Consiglio.

Essa può anche essere convocata straordinariamente sia per iniziativa del Gran Consiglio che a domanda di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Le convocazioni sono fatte per iscritto con un preavviso di dieci giorni, a cura del Gran Consiglio, con gli argomenti da

[#p#](#)

trattare all'ordine del giorno.

La comunicazione sarà inviata ai membri all'ultimo domicilio pervenuto all'associazione almeno 60 giorni prima.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Gran Consiglio ed in sua assenza dal Segretario Generale. In caso di loro assenza l'assemblea sarà presieduta da un membro del Gran Consiglio.

Le funzioni di Segretario saranno assunte da un membro designato dall'assemblea.

Possono essere designati dall'assemblea anche due scrutatori.

Ogni partecipante ha diritto a un voto; non sono ammesse deleghe.

Le decisioni sono prese con le maggioranze indicate negli articoli 22 e 23.

Le votazioni vengono effettuate per alzata di mano. In caso di parità è prevalente il voto del Presidente.

Su un registro preventivamente firmato dal Presidente e dal Segretario del Gran Consiglio saranno verbalizzate le decisioni dell'assemblea, sottoscritte da chi la presiede e dal Segretario .

Tali processi verbali evidenzieranno il numero dei presenti e dei votanti, e le delibere esaminate ed approvate o respinte.

Art. 22 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria approva la relazione del Gran Consiglio sulla gestione e sulla situazione morale e finanziaria dell'Associazione.

Essa approva o modifica il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre degli anni precedenti, nomina Consiglieri, Revisori e Proviviri e delibera su tutte le questioni di carattere generale e soprattutto su quanto incluso nell'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente riunita e deliberante quale che sia il numero dei membri presenti.

Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 23 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria può apportare allo Statuto tutte le modifiche senza eccezioni o riserve.

Essa può decidere la fusione dell'Associazione o la sua unione con le altre Associazioni perseguiti analoghi oggetti, nonché lo scioglimento.

In caso di diserzione della prima convocazione l'Assemblea straordinaria è convocata una seconda volta con un preavviso di 5 giorni.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con

#p#

voto favorevole di almeno un quarto dei membri ed in seconda convocazione della maggioranza dei presenti.

Art. 24 - Autentica dei verbali assembleari

Le copie o gli estratti dei processi verbali delle assemblee sono autenticate con le semplici firme del Presidente e del Segretario Generale o da tutti gli altri membri del Gran Consiglio da questi designati.

TITOLO V°

INTROITI DELL'ASSOCIAZIONE E FONDI DI RISERVA

Art. 25 - Entrate

Le entrate annuali dell'Associazione si compongono:

- 1) dei diritti di ammissione;
- 2) delle quote annuali dei membri;
- 3) delle elargizioni e delle sovvenzioni che possono essere accordate;
- 4) di tutte le altre risorse che le possono pervenire.

Art. 26 - Fondo di riserva

Dovrà essere costituito un fondo di riserva che comprenderà le economie realizzate sulle entrate annuali.

Tale fondo di riserva sarà impiegato, in qualsiasi momento, dal Gran Consiglio al meglio degli interessi dei bisogni dell'Associazione.

TITOLO VI°

SCIoglimento

Art. 27 - Nomina del liquidatore

In caso di scioglimento, l'Assemblea designa uno o più liquidatori incaricati della chiusura dei conti.

La differenza attiva sarà versata ad un'opera di beneficenza avente sede e raggio d'azione nel territorio di Abbiategrasso.

In caso di passivo, tutti i membri del Gran Consiglio in carica al momento della liquidazione saranno responsabili.

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 28 - Regolamento interno

Un regolamento interno denominato "Ordinamento regole e costumi", predisposto ed approvato dal Gran Consiglio, determinerà le condizioni di esecuzione del presente Statuto, quelle del funzionamento dell'Associazione e della ammissione di nuovi membri.

Art. 29 - Foro competente

Il Gran Consiglio osserverà le disposizioni prescritte dalla legge italiana.

Foro competente è quello di Abbiategrasso.

Art. 30 - Veste giuridica

#p#

Per raggiungere i propri fini, l'Associazione può assumere la veste giuridica indicata dalla Legge e/o dalla Pubblica Autorità.

Art. 31 - L'associazione potrà nominare "cavalieri ad honorem" ai quali sarà possibile consegnare diplomi e distintivi. Costoro non potranno assumere incarichi sociali.

ORDINANZE REGOLE E COSTUMI

Conformemente all'Art. 28 dello Statuto dei Cavalieri della Accademia di San Giorgio, votato dall'Assemblea Costitutiva del dicembre 1989, il Gran Consiglio ha deciso e decretato quanto segue:

CAPITOLO PRIMO

OBBLIGAZIONI ASSUNTE DAI MEMBRI DELL'ACCADEMIA

1) Per fare parte dell'Accademia, ogni candidato dovrà essere presentato da due membri ed essere riconosciuto "degno" dal Gran Consiglio.

Il candidato dovrà riempire il "Curriculum" controfirmato dai membri presentatori. L'ammissione comporta l'adesione senza riserve allo Statuto ed alle presenti ordinanze.

2) Non appena sarà avvisato della sua affiliazione e della sua iscrizione al Gran Libro (Registro) dell'Accademia, ogni nuovo membro dovrà far pervenire al Tesoriere l'importo stabilito, quale ammontare dei diritti di cancelleria al grado di Cavaliere che gli sarà conferito.

3) Tali diritti di cancelleria comprendono una tassa annua, valevole per l'anno in corso, quale che sia la data nella quale l'affiliazione sarà pronunciata.

4) Successivamente i membri pagheranno la quota annuale entro il primo trimestre di ogni anno.

5) In aggiunta all'art.10 dello statuto ad ogni membro dimissionario o radiato è vietato l'utilizzo delle insegne, distintivi, diplomi, collari, nastri e medaglie dell'associazione per scopi personali, commerciali o politici.

6) Così come è precisato al paragrafo 5 dell'Art. 9 dello Statuto, i Cavalieri dell'Accademia si impegnano a non servirsi del titolo di membro dell'Accademia per scopi personali, commerciali, industriali o politici.

CAPITOLO SECONDO

VANTAGGI RISERVATI AI MEMBRI DELL'ACCADEMIA

7) Dopo che avrà versato l'ammontare dei diritti e le quote di affiliazione e di iscrizione e poco tempo dopo essere stato investito nel grado, ogni membro riceverà:

- a) il diploma ufficiale di Cavalieri di San Giorgio;
- b) l'insegna ed il distintivo alle armi dell'Accademia.

#p#

Nel corso della investitura e durante la cerimonia gli sarà rimesso solennemente il collare (fascia) con la riproduzione argentea alle armi dell'Accademia.

8) Ogni cavaliere potrà presentare ogni anno un candidato degno di essere accolto come membro dell'Accademia.

9) Tutti i membri saranno informati della vita dei Cavalieri dell'Accademia di San Giorgio attraverso le eventuali pubblicazioni.

F.to: CUTRONA Domenico

F.to: SCAGLIONI Gianni Notaio (L.S.)